

# CONVITTO NAZIONALE STATALE "VITTORIO EMANUELE II"



SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SEC. I GRADO – SCUOLA SEC. I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  
LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC –  
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO – LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON LINGUA CINESE  
Cod. MECC. CAVC010001 – [WWW.CONVITTOCAGLIARI.EDU.IT](http://WWW.CONVITTOCAGLIARI.EDU.IT)  
Cod. MECC. SCUOLA PRIMARIA: CAEE016019 - Cod. MECC. SEC. I GRADO: CAMM00600L - Cod. MECC. LICEI: CAPC08000X



## Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e di sospensione del giudizio:

a. **è ammesso alla classe successiva** lo studente che raggiunge una valutazione almeno sufficiente in ogni disciplina, escluso il comportamento, per il quale si richiede una valutazione pari almeno a 7 su 10;

b. **il giudizio è sospeso:**

1. quando il Consiglio di classe valuta che lo studente, pur avendo dimostrato globalmente impegno e partecipazione al dialogo educativo, registra una o più valutazioni inferiori alla sufficienza (massimo in tre discipline), ma ha la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi programmati prima dell'inizio dell'a.s. successivo (ai sensi dell'art. 4 comma 6 del DPR 122 DEL 2009 e dei punti 3 e 4 dell'art. 6 OM. 92 del 05.11.2007);
2. quando lo studente **registra un voto pari a sei nel comportamento** in sede di scrutinio finale (a tale riguardo si veda anche la sezione dedicata alla valutazione del comportamento).

c. **Non è ammesso alla classe successiva** l'alunno che presenta un quadro complessivamente negativo e delle lacune in termini di conoscenze, abilità e competenze tali da impedirgli di affrontare proficuamente lo studio dell'anno scolastico successivo e di raggiungere gli obiettivi minimi previsti dal corso di studi, in particolare:

1. lo studente che registra valutazioni inferiori alla sufficienza (voto 5/10 o inferiore) in quattro discipline;
2. lo studente che registra insufficienze (voto 4/10 o inferiore) in tre discipline, di cui almeno una pari a 3/10 o inferiore;
3. lo studente che registra una valutazione totalmente insufficiente (voto 2/10 o inferiore) in due discipline;
4. lo studente che riporti un voto inferiore a 6/10 nel comportamento.

d. **Non è ammesso allo scrutinio finale** l'alunno che abbia superato il limite massimo di assenze (25% del monte orario annuale personalizzato), fatte salve le deroghe approvate dagli OO.CC.

## Frequenza e validità dell'anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza corrisponde quindi al 25% dell'orario annuale personalizzato, definito in relazione al monte ore settimanale. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. L'articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Il Collegio dei Docenti ha deliberato che tale deroga, prevista per casi eccezionali, certi e documentati, si applichi (secondo quanto suggerito dalla C.M. 20 del 4 marzo 2011) alle assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- assenze prolungate per gravi e comprovati motivi di salute e/o di famiglia;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- partecipazione a competizioni sportive di livello almeno regionale;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- per le sole classi quinte: assenze debitamente certificate, dovute a attività di orientamento universitario e/o preparazione ai test di accesso alle facoltà a numero chiuso.

Il Consiglio di Classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.